INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Acquisti e appalti

Allegato 1 alla Lettera di invito

Schema di Contratto

Procedura negoziata per l'affidamento diretto, volta all'acquisizione della fornitura per il "Piano di Mantenimento ed Adeguamento dell'infrastruttura IT (hardware, software e relativi servizi accessori) per il Centro Elettronico Nazionale dell'INPS

Via Ciro il Grande, 21 – 00144 Roma

tel. +390659054280 - fax +390659054240

C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

CONTRATTO

Per l'affidamento della fornitura per il "Piano di Mantenimento ed Adeguamento dell'infrastruttura IT (hardware, software e relativi servizi accessori) per il Centro Elettronico Nazionale dell'INPS

C.I.G. n. [...]

tra

L'**INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE** (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, in via Ciro il Grande, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Acquisti e Appalti dell'INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell'Istituto;

(indicato anche nel prosieguo come l'«**Istituto**» o «**Stazione Appaltante**»)

e

LA **IBM ITALIA S.P.A.** (Codice Fiscale n. 01442240030, partita IVA n. 10914660153), con sede legale in Segrate (Milano), in via Circonvallazione Idroscalo, C.A.P. 20090, Capitale sociale Euro 347.256.998,80, R.E.A. n. 1416845, Registro delle Imprese di Milano n. 01442240030, società con unico azionista, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di International Business Machines Corporation, nella persona del Dott. [...], nato/a a [...] il [...], nella sua qualità di [...];

(indicato anche nel prosieguo come l'«**Appaltatore**»)

(di seguito collettivamente indicati come le «**Parti**»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/16.

Premesso che

a) All'esito della consultazione di mercato finalizzata all'acquisto di "apparati hardware (Mainframe IBM) e di Prodotti Software IBM per il Sistema Informativo dell'INPS", pubblicata dall'Istituto in data 12.9.2017, l'Operatore IBM è risultato l'unico soggetto presente sul mercato in grado di fornire all'Istituto i richiesti apparati e prodotti;

b) in data 29.9.2017 , la Stazione Appaltante ha chiesto all'Appaltatore, di formulare apposita offerta economica preventiva per la fornitura del predetto "Piano di Mantenimento ed Adeguamento dell'infrastruttura IT (hardware, software e relativi servizi accessori) per il

Centro Elettronico Nazionale dell'INPS", al fine di consentire l'avvio del processo di congruità tecnico-economica verso gli Enti preposti;

c) L'appaltatore ha trasmesso all'Istituto la propria offerta economica preventiva via PEC in data 10/10/2017;

d) L'Istituto, con nota PEC del […] ha richiesto all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) il parere di congruità tecnico-economica per la fornitura per il "Piano di Mantenimento ed Adeguamento dell'infrastruttura IT (hardware, software e relativi servizi accessori) per il Centro Elettronico Nazionale dell'INPS;

e) in data [...], è pervenuto il suddetto parere, con esito positivo;

f) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Acquisti e appalti, l'Istituto ha avviato una procedura negoziata *ex* art. 63, comma 2, lett. b), n. 3, del D.Lgs. 50/2016 per la presente fornitura, secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nella Lettera di Invito, negli Allegati Tecnici e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;

g) l'Istituto ha invitato l'Appaltatore, per mezzo di lettera di invito prot. n. [...] del [...], a presentare la propria migliore offerta economica, che fa parte integrante del presente atto;

h) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale Acquisti e appalti, l'Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura negoziata e disposto l'aggiudicazione della fornitura in parola in favore dell'Appaltatore, in base all'Offerta formulata dal medesimo nei termini indicati nella Lettera di Invito, previa verifica della regolarità contributiva, di cui al D.U.R.C. del [...];

i) l'Appaltatore ha dichiarato e asseverato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per l'affidamento del contratto, previsti dal D.Lgs. 50/16, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla *lex specialis* dell'affidamento;

j) l'Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, all'avvio delle verifiche sul possesso da parte dell'Appaltatore dei suddetti requisiti;

k) l'Appaltatore si impegna a prestare, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, pena l'immediato recesso *ad nutum* dello stesso a semplice richiesta dell'Istituto, la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;

l) ai sensi dell'art. 31, comma 4, lettera c) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge

9 agosto 2013 n. 98, l'Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correttezza contributiva dell'Aggiudicatario, mediante l'acquisizione del D.U.R.C. del [...];

m) le Parti, con il presente contratto (di seguito il «**Contratto**»), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti l'esecuzione del Servizio oggetto di affidamento.

n) l'efficacia del presente Contratto è subordinata alla condizione risolutiva della mancanza del possesso – a seguito delle verifiche in corso da parte dell'Istituto – dei requisiti di carattere generale in capo all'appaltatore, quali previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(*Definizioni*)

1. Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:

   - «**Affidatario**», o «**Aggiudicatario**» o «**Appaltatore**»: il soggetto che, all'esito della presente Procedura, stipulerà il contratto relativo alla fornitura per il "Piano di Mantenimento ed Adeguamento dell'infrastruttura IT (hardware, software e relativi servizi accessori) per il Centro Elettronico Nazionale dell'INPS;

   - «**Allegato**»: si intende l'allegato tecnico descrittivo di Macchine, Programmi e relativo servizio di manutenzione e servizi accessori; possono essere altresì previste le condizioni di licenza e/o condizioni integrative al Contratto;

   - «**Appalto**» o «**Fornitura**»: complessivamente intesa la prestazione della fornitura per il "Piano di Mantenimento ed Adeguamento dell'infrastruttura IT (hardware, software e relativi servizi accessori) per il Centro Elettronico Nazionale dell'INPS;

   - «**Ambiente Operativo Specificato**»: è costituito da macchine e programmi con i quali un Programma ICA o IPLA è designato ad operare;

   - «**Canoni ESSO/ELA**»: si intende l'ammontare che l'Appaltatore addebiterà periodicamente all'Istituto secondo la pianificazione contenuta nell'Art. 16 "Corrispettivi, Modalità di fatturazione e pagamenti" del presente Contratto. I canoni per tutti i Programmi oggetto del Contratto includono l'ammontare relativo ai Programmi IBM con canoni in soluzione unica elencati negli Allegati 2A_SW, 3A_SW, 4A_SW, 5A_SW, che

l'Istituto intende pagare secondo una ripartizione in canoni mensili. I Canoni Esso/ELA non includono gli importi addizionali dovuti secondo quanto descritto nell'art. 8.7, lett. d) «Uso consentito dei programmi» del presente Contratto;

- «**Capacità IT**»: la capacità di elaborazione dati;
- «**Codice**»: si intende il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
- «**Codice Macchina**»: è un microprogramma, un codice base di sistema per input/output (denominato "BIOS"), programmi di utilità, "device drivers" e diagnostici e qualsiasi altro codice (tutti soggetti a eventuali esclusioni nelle relative condizioni di licenza) spediti con una Macchina IBM al fine di consentire il funzionamento della Macchina come stabilito nelle relative Specifiche. Il termine Machine Code include il LIC;
- «**Collaudo**»: la verifica di conformità ovvero della funzionalità dell'oggetto della fornitura, o sue Fasi, in accordo alle specifiche tecniche stabilite;
- «**Contratto**»: il presente documento negoziale che riassume e compendia gli obblighi reciprocamente assunti dalle parti, quale conseguenza dell'eventuale affidamento della Procedura in oggetto;
- «**Copia Autorizzata**»: è la riproduzione di Programmi consentita in base alle condizioni di licenza del singolo Programma, direttamente o indirettamente, dal loro supporto originale dietro autorizzazione dell'Appaltatore;
- «**Criteri di collaudo**»: i parametri - tecnici, applicativi, procedurali - in relazione ai quali dovrà essere verificata la funzionalità dell'oggetto della fornitura. Essi definiscono la tipologia e la casistica delle prove da effettuare, le modalità di esecuzione, i requisiti per il superamento del Collaudo;
- **«DCAA»**: la Direzione Centrale Acquisti e Appalti quale articolazione funzionale della Stazione Appaltante che stipulerà il Contratto;
- «**Delivery items**»: le singole componenti che costituiscono l'oggetto del Contratto di cui all'art. 3 «Oggetto del contratto»;

- «**Direttore dell'Esecuzione**»: l'esponente della Stazione Appaltante del quale il responsabile unico del procedimento si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento;
- «**Fase**»: s'intende un sotto insieme di attività facenti parte di un Progetto;
- «**Filiera delle imprese**»: i subappalti come definiti dall'art. 105, comma 2, del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;
- «**Fornitura**» o «**Appalto**»: complessivamente intesa, la fornitura per il "Piano di Mantenimento ed Adeguamento dell'infrastruttura IT (hardware, software e relativi servizi accessori) per il Centro Elettronico Nazionale dell'INPS*;*
- «**Informazioni relative alla licenza**»: è il documento che contiene le informazioni specifiche di un Programma IPLA e contenuto nel libretto che accompagna il Programma. Le Informazioni relative alla licenza si possono trovare anche in file nella directory del Programma, utilizzando un comando di sistema, e presso il sito web http://www.ibm.com/software/sla/;
- «**Licensed Internal Code**»: è il Codice Macchina (denominato "LIC") utilizzato da determinate Macchine che l'Appaltatore individua specificatamente (denominate "Macchine Specifiche");
- «**Licensed Program Specifications**»: è il documento che contiene le informazioni specifiche di un Programma ICA e che viene fornito dall'Appaltatore all'Istituto;
- «**Macchine/Apparecchiature**»: Macchine dell'Appaltatore, compresi loro dispositivi, cambio di modello, elementi macchina e accessori. Il termine dispositivi comprende sia quelli addizionali che le rimozioni. Il termine cambio di modello comprende tanto gli incrementi che le riduzioni di modello, anche tra diversi tipi di macchina;
- «**Macchina Specificata**»: è:

  a. la macchina sulla quale l'Istituto utilizza un Programma ICA e per la quale l'Appaltatore richiede all'Istituto di notificarle il tipo/modello ed il numero di serie; ovvero,

b. qualsiasi macchina sulla quale l'Istituto usa il Programma ICA, qualora l'Appaltatore non richieda all'Istituto di fornire l'identificazione di cui al precedente punto a;

- «**Materiali**»: sono le opere letterarie o le altre opere dell'ingegno (quali documentazione, prospetti, disegni e opere similari) che IBM può fornire all'Istituto come parte di un Servizio. Il termine «Materiali» non include i Programmi, il Codice Macchina, o il LIC e qualsiasi opera preesistente già di proprietà dell'Appaltatore;
- «**Offerta**»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed economico (da qui in poi «**Offerta Economica**»), che l'Appaltatore ha formulato in sede di procedura negoziata;
- «**Posta Elettronica Certificata (PEC)**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- «**Piano di collaudo**»: la tempificazione delle attività, la disponibilità delle risorse da utilizzare tanto in termini di mezzi che di persone, la natura e i volumi dei casi prova con cui effettuare il Collaudo;
- «**Prodotto**»: una macchina o un Programma, comprensivo di manuali e di ogni altra documentazione tecnica in lingua orginale e in lingua italiana, ove disponibile;
- «**Progetto**»: complesso di attività nell'ambito delle quali IBM eroga i Servizi;
- «**Programma**»: è un Programma originale nonché qualsiasi copia integrale o parziale di esso, costituito da quanto segue:

  a. istruzioni per la elaborazione dati o banche dati in forma leggibile da macchine;

  b. componenti;

  c. contenuto audiovisivo (quale immagini, testo, registrazioni o figure);

  d. materiali su licenza associati al Programma.

  Il termine «Programma» comprende:

  a. Programma IBM ICA,

  b. altri Programmi IBM (IPLA);

- «**Responsabile dell'Appaltatore**»: l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso l'Istituto. Trattasi di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo

livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;

- «**Responsabile del Procedimento**» o «**R.U.P.**»: l'esponente dell'Istituto cui competono i compiti relativi all'affidamento e all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;
- «**Servizio**»: è lo svolgimento di un incarico, l'assistenza, il supporto o l'accesso ad una risorsa (quale ad esempio una banca dati informatica) che l'Appaltatore rende disponibile all'Istituto

2. «**Stazione Appaltante**» o «**Amministrazione Aggiudicatrice**» o «**Istituto**»:l'INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella sua veste di soggetto pubblico che espleta la presente Procedura. Le definizioni del presente articolo devono intendersi integrate dai termini definiti negli Allegati.

Art. 2

(*Valore giuridico delle premesse e degli allegati*)

1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati materialmente allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
   - Allegato A: Capitolato tecnico ed eventuali allegati
   - Allegato B: Lettera di invito a negoziare
   - Allegato C: Offerta Economica
   - Allegato D: Atto di designazione del Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/03
   - Allegato 1 – Prodotti hardware IBM System Z
   - Allegato 2A_SW – Programmi ICA
   - Allegato 2B.1_SW – Condizioni applicabili ai Programmi ICA
   - Allegato 2B.2_SW – Condizioni Generali di Contratto IBM – Allegato LIC
   - Allegato 2B.3_SW – Condizioni Integrative per System z Advanced Workload License Charge (AWLC)
   - Allegato 2B.4_SW – Bollettino IBM System z Advanced Workload License Charge
   - Allegato 2B.5_SW – Supplemento TTO alle Condizioni Integrative System z Advanced Workload License Charge

- Allegato 2B.6_SW –Condizioni Multi-Version Measurement (MVM)
- Allegato 3A_SW – Programmi IPLA System z
- Allegato 3B.1_SW – Condizioni applicabili ai Programmi IPLA
- Allegato 3B.2_SW – Emendamento per l'applicazione dei canoni Sub-Capacity ai Programmi System z
- Allegato 4A_SW – Manutenzione Software ai Programmi IPLA System z
- Allegato 4B.1_SW – Accordo IBM per l'Acquisizione della Manutenzione Software (IASM)
- Allegato 4B.2_SW – Addendum per Supporto per Programmi System z
- Allegato 5A_SW – Programmi Passport Advantage
- Allegato 5B.1_SW - Accordo Internazionale Passport Advantage
- Allegato 6 – "Servizi di manutenzione ad altri prodotti software IBM"
- Allegato 7 – Servizi Professionali.

2. I suddetti allegati vengono sottoscritti in modalità elettronica in segno di accettazione dei rispettivi contenuti.
3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della procedura di gara in oggetto prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dal fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Stazione Appaltante.
4. In particolare, ai fini della corretta e completa individuazione delle obbligazioni assunte dalle parti, in caso di discordanza o contrasto tra il presente atto ed i relativi allegati, dovrà rispettarsi il seguente ordine di priorità:

   I. il presente contratto;

   II. la relazione tecnica di DCOSI con il relativo Capitolato ed allegati;

   III. l'ulteriore documentazione di gara;

   IV. l'offerta presentata dal Fornitore unitamente agli ulteriori documenti, tecnici ed economici, presentati dal Fornitore stesso.

Art. 3

(Oggetto e durata del Contratto)

1. Oggetto del presente Appalto è la fornitura di prodotti hardware e software e relativo servizio di manutenzione e di servizi accessori per il Centro Elettronico Nazionale dell'INPS per il periodo che va dal 31/12/2017 al 31/12/2020.
2. In particolare, la fornitura ha per oggetto:
   a) Macchine in vendita, disciplinate dettagliatamente dal successivo art. 4;
   b) Garanzia e manutenzione delle Apparecchiature, disciplinate nel successivo art. 7.
   c) Programmi in licenza d'uso e la relativa manutenzione software, disciplinati nel successivo art. 8;
   d) Servizi, disciplinati negli articoli 9 e 10.
3. Le caratteristiche e le condizioni tecnico-prestazionali della Fornitura sono dettagliatamente descritte nella documentazione allegata al presente Schema di Contratto.
4. L'efficacia del presente Contratto è risolutivamente condizionata al positivo accertamento dei requisiti di carattere generale in capo all'Appaltatore.
5. L'Appaltatore che per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare il Servizio nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, senza oneri per l'Istituto.
6. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
7. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora il Servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non sia ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4
(*Vendita di Macchine*)

1. Oggetto della vendita sono le Macchine elencate nell'Allegato 1.
2. Le Apparecchiature dovranno essere consegnate dopo che il Contratto è divenuto efficace e dopo che il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., ha dato avvio all'esecuzione del medesimo Contratto, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo, così come disciplinato dal successivo art. 21.
3. Le Apparecchiature dovranno essere sottoposte alla verifica di conformità hardware di cui all'art. 25, comma 15, entro 30 gg. dalla stipula del contratto.
4. I rischi di perdite e danni alle Apparecchiature sono a carico del Fornitore fino alla consegna delle stesse presso i locali dell'Istituto.
5. Trasporto e consegna delle Macchine sono a carico dell'Appaltatore.

6. Ove l'accesso ai locali comporti qualsivoglia attività, comprese opere e mezzi di sollevamento, dette attività dovranno essere effettuate dall'Appaltatore, con oneri a carico dell'Appaltatore stesso.
7. Qualora la fornitura, o parte di essa, non venga eseguita nei termini fissati, l'Appaltatore resterà assoggettato al pagamento delle penali indicate nel successivo art. 26.
8. I due sistemi IBM zEC12 attualmente installati e di proprietà dell'Istituto (2827-H66 s/n 84 70C07 e 2827-H66 s/n 84 70C37) potranno essere riutilizzati a scopo di Disaster Recovery dei nuovi sistemi di produzione z14. Gli attuali sistemi z10, di proprietà dell'Istituto, attualmente presso il Sito di Disaster Recovery, saranno ritirati da IBM. Su ciascuno dei due suddetti sistemi zEC12 dovrà essere rimossa la capacità attiva e dovrà essere installata la capacità di backup (Capacity Backup Upgrade - CBU) atta alla recovery della capacità produttiva. La IBM opererà questa trasformazione esclusivamente mediante microcodice e contestualmente alla messa in produzione dei nuovi sistemi z14 e della Coupling Facility IBM z13s modello 2965-N10/A00. La già menzionata capacità di backup (CBU) potrà essere attivata e utilizzata per la recovery della capacità produttiva in caso di eventi disastrosi che possano avvenire al sito di produzione di Roma nell'arco dei tre anni contrattuali 2018-2019-2020. Ciascuna attivazione potrà avere una durata massima di 90 (novanta) giorni e non vi sarà limite al numero di attivazioni nel periodo contrattuale. Le suddette attivazioni non daranno luogo a spese per le licenze del Software in quanto la capacità di backup sostituisce l'equivalente capacità produttiva non disponibile in caso di disastro. La capacità di backup potrà, inoltre, essere utilizzata per test di Disaster Recovery. Il numero massimo di test di recovery effettuabile nel triennio 2018-2019-2020 è pari a 13 (tredici) e la durata massima di ciascun test è di 10 (dieci) giorni. Il Disaster Recovery è autorizzato in modalità cosiddetta "Cold", ovvero una copia di ciascun Programma IBM può essere installata a fini di backup sulle partizioni all'uopo definite, ma non è consentito sulle stesse l'uso produttivo dei predetti Programmi. Per uso produttivo si intende, a titolo esemplificativo, la produzione, lo sviluppo, la manutenzione e il collaudo dei Programmi. Inoltre, per uso produttivo si intendono anche altre attività quali il *mirroring* delle transazioni, l'aggiornamento di file, la sincronizzazione di Programmi, dati o altre risorse (ad esempio, attivazione del collegamento con un'altra macchina, programma, database o altre risorse, ecc.) o qualsiasi altra attività o configurabilità che consenta una commutazione "a caldo" (active hot-switch) o altro tipo di commutazione sincronizzata (switch-over) tra Programmi, banche dati o altre risorse.

Art. 5
(*Configurazione e tecnologia delle Macchine*)

1. Qualora l'Appaltatore non sia in grado di consegnare i prodotti IBM specificati nell'Allegato 1, in termini di tipo macchina e modello, per sopraggiunte variazioni tecnologiche, l'Appaltatore si impegna comunque a consegnare prodotti similari di prestazioni non inferiori. Per le Macchine IBM in vendita l'Appaltatore s'impegna a fornire le nuove versioni delle Macchine della tipologia prevista nel Contratto, nel caso in cui tali nuove versioni prevedano maggiori prestazioni a parità di prezzo di riferimento, rispetto a quelli indicati come tali dall'Appaltatore nell'Allegato 1 per le Macchine oggetto del Contratto. L'Appaltatore garantisce che tutte le Apparecchiature, in tutte le loro componenti, che fornisce nel corso della durata del Contratto sono in produzione al momento della consegna.
2. Resta comunque inteso che tutte le Macchine IBM acquisite dall'Istituto nell'ambito del presente Contratto sono nuove di fabbrica, in tutte le loro componenti.

Art. 6
(*Condizioni integrative al Microprogramma su Licenza*)

1. Il Codice Macchina è concesso in licenza alle condizioni previste nel presente Contratto e nell'Allegato 2B.2_SW. Il Codice Macchina è concesso in licenza esclusivamente per consentire ad una Macchina di funzionare conformemente alle proprie Specifiche ed esclusivamente per la capacità elaborativa e funzionalità per cui l'Istituto è stato autorizzato con il presente Contratto.
2. Il Codice Macchina è concesso in licenza esclusivamente per consentire ad una Macchina di funzionare conformemente alle proprie Specifiche ed esclusivamente per la capacità elaborativa e le funzionalità per cui l'istituto è stato autorizzato con il presente contratto.
3. L'Istituto non è autorizzato a:
   a. copiare in alcun modo, visualizzare, trasferire, adattare, modificare, o distribuire (mediante mezzi elettronici o in altro modo) il Codice Macchina, salvo quanto eventualmente autorizzato da IBM nella documentazione per l'utente relativa alla Macchina o per iscritto all'Istituto;
   b. assemblare a ritroso (reverse assemble), decompilare (reverse compile), tradurre in alcun modo, o decodificare (reverse engineer) il Codice Macchina, salvo che non sia espressamente previsto da norme inderogabili di legge;
   c. sublicenziare o trasferire la licenza per il Codice Macchina;
   d. fornire in locazione il Codice Macchina o qualsiasi copia dello stesso.
4. L'Appaltatore, o una delle sue consociate, o una terza parte possiede il Codice Macchina, inclusi tutti i diritti d'autore e tutte le copie del Codice Macchina (ciò include il Codice Macchina originale, le copie del Codice Macchina originale, e le copie ottenute da copie). Il

Codice Macchina è tutelato dal diritto d'autore e viene concesso in licenza d'uso, non in vendita.

5. La proprietà non si trasferisce nel caso in cui IBM fornisca dispositivi, conversioni ed incrementi di modello che consistono esclusivamente nel Codice Macchina o nel LIC.
6. La capacità di determinate Macchine è limitata da misure tecnologiche del Codice Macchina. L'Istituto accetta l'applicazione da parte IBM di tali misure tecnologiche per limitare la capacità della Macchina.
7. Le condizioni di licenza per il Codice Macchina e per il LIC possono essere modificate da IBM. Le nuove condizioni saranno applicabili solo ai Codici Macchina ed ai LIC forniti successivamente alla data di entrata in vigore delle modifiche.

Art. 7
(*Garanzia e Manutenzione hardware*)

1. Garanzie
   a) L'Appaltatore garantisce, a decorrere dall'approvazione del collaudo delle Apparecchiature, che tutte le Macchine vendute sono prive di difetti per quanto riguarda il materiale usato e la lavorazione e pertanto sono, all'atto della installazione, in regolari condizioni di funzionamento in conformità alle relative specifiche tecniche. Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore erogherà un servizio di assistenza secondo le modalità di cui al successivo paragrafo "Servizi di Manutenzione". Il periodo di garanzia di ciascuna Macchina è specificato nell'Allegato 1 per gli apparati.

2. Servizio di Manutenzione
   a) Scopo del Servizio di Manutenzione è quello di mantenere o riportare le Macchine in regolare stato di funzionamento, in conformità alle relative specifiche tecniche.
   b) Il Servizio di Manutenzione comprende:
   - diagnosi locale o remota e riparazioni necessarie al mantenimento o ripristino del buon funzionamento delle Macchine;
   - la manutenzione preventiva, eseguita secondo le specifiche di ciascuna Macchina;
   - supporto di secondo livello fornito da specialisti di fabbrica o di laboratorio per un corretto funzionamento delle Apparecchiature secondo le sopracitate specifiche;
   - pianificazione ed installazione delle modifiche e dei miglioramenti tecnici per elevare la qualità e la sicurezza delle Macchine.
   c) L'Istituto applicherà le procedure diagnostiche indicate nei manuali di macchina prima di chiamare il Servizio Tecnico dell'Appaltatore, registrerà il guasto, se già accertato su un determinato prodotto, raccoglierà la documentazione adeguata per la identificazione

di mal funzionamenti di tipo saltuario; renderà disponibile, per i tecnici di manutenzione dell'Appaltatore, un elenco aggiornato dei guasti macchina, ognuno circostanziato da data, durata e sintomi manifestati.

d) L'istituto garantirà agli incaricati dell'Appaltatore il libero accesso ai suoi locali e alle Macchine, secondo le norme di sicurezza in vigore presso l'Istituto stesso.
e) L'Appaltatore provvederà alle riparazioni, anche operando sulla base di scambio di macchine guaste con macchine funzionanti, ove guasti e difetti siano imputabili a normale uso e usura. L'Appaltatore garantisce che le Macchine fornite in sostituzione assicurano le stesse funzionalità tecniche e sono almeno equivalenti alle Macchine sostituite. Tale equivalenza tecnica delle Macchine sarà accertata dall'Istituto.
f) Per i prodotti IBM, le parti fornite in sostituzione, tecnicamente equivalenti alle parti sostituite, sono garantite originali e nuove di fabbricazione.
g) Tutte le parti rimosse nell'ambito dell'esecuzione del servizio verranno ritirate da IBM.
h) La riparazione di guasti e l'eliminazione di difetti delle Macchine che siano imputabili a errate manovre, uso improprio o a modifiche introdotte dall'Istituto, senza il preventivo consenso dell'Appaltatore, saranno effettuate a pagamento, previa presentazione e approvazione di apposito preventivo. L'obbligo di garanzia delle Macchine IBM fornite dall'Appaltatore non viene meno nel caso in cui l'Istituto modifichi le Macchine stesse, salvo che l'Appaltatore non provi che il guasto o il malfunzionamento derivi da modifiche alle quali non abbia acconsentito.
i) Ove sussistano incertezze sul carattere oneroso degli interventi di riparazione, l'Appaltatore provvederà comunque ad eseguirli se l'Istituto li dichiara urgenti.
j) Il Servizio è previsto per i sistemi di produzione ed è disponibile contrattualmente per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

3. Fermi macchina

a) In caso di indisponibilità di una Macchina di cui al presente Contratto, causata da malfunzionamento o guasto (nel seguito "Fermo Macchina"), il tecnico di manutenzione dell'Appaltatore ripristinerà la funzionalità della stessa Macchina di Produzione entro 4 (quattro) ore, nell'ambito della disponibilità del Servizio di cui al precedente paragrafo.
b) Il superamento del termine sopra indicato darà luogo all'applicazione delle penali previste al successivo art. 26. Resta comunque inteso che qualora l'Appaltatore ritardi nell'eseguire le riparazioni, trascorse 8 (otto) ore dal termine previsto dell'intervento, l'Istituto, indipendentemente dall'applicazione delle penali di cui all'art. 26 del Contratto, ha la facoltà di far eseguire a terzi le riparazioni, previa preventiva comunicazione all'Appaltatore, addebitando alla stessa le spese sostenute.

L'Appaltatore non è responsabile di eventuali guasti o malfunzionamenti derivanti da attività di riparazione eseguite da terzi.

c) Dal tempo di Fermo Macchina sono comunque esclusi i fermi dovuti a:
   - attività concordate tra l'Appaltatore e l'Istituto, quali installazione di modifiche tecniche, installazione o disinstallazione di macchine, manutenzione preventiva, ecc.;
   - guasti causati da colpa o negligenza nell'uso delle Macchine da parte del personale dell'Istituto, o da questo destinato all'uso delle Macchine;
   - altre cause imputabili all'Istituto;
   - guasti che siano causati da modifiche e/o collegamenti eseguiti sulle Macchine dall'Istituto, senza il preventivo consenso dell'Appaltatore;
   - interruzione di energia elettrica o fornitura della stessa non in linea con le caratteristiche definite dal produttore dell'Apparecchiatura (l'onere della prova è a carico dell'Appaltatore), per le sole Apparecchiature dislocate presso la DCOSI;
   - cause di forza maggiore.

d) L'Istituto procederà a cura del Responsabile designato in sede in contraddittorio con il tecnico dell'Appaltatore, alle opportune registrazioni delle ore di Fermo Macchina e delle altre informazioni atte a determinare, oltre alla durata, le cause del Fermo.

e) I totali delle ore saranno eseguiti alla fine di ciascun mese solare, trascurando nel totale complessivo di ogni singola Macchina le frazioni di ora inferiori a 30 minuti o arrotondando all'ora superiore le frazioni di ora superiori o uguali a 30 minuti.

f) L'Istituto potrà chiedere o consentire ai tecnici di manutenzione dell'Appaltatore di eseguire la manutenzione straordinaria al di fuori del prefissato orario di lavoro dell'Istituto.

Art. 8

(*Licenze d'uso e manutenzione software di programmi IBM*)

1. <u>Oggetto</u>

a) In base alla presente fornitura l'Appaltatore si impegna a:

- concedere all'Istituto licenza d'uso temporanea non esclusiva e non trasferibile da utilizzare solo nell'ambito del territorio italiano, della Repubblica di San Marino o dello Stato del Vaticano, per i Programmi ICA elencati in Allegato 2A_SW. Le relative condizioni di licenza sono riportate negli Allegati 2B.1_SW, 2B.2_SW, 2B.3_SW, 2B.4_SW, 2B.5_SW, 2B.6_SW;

- concedere all'Istituto licenza d'uso non esclusiva per i Programmi IPLA (IBM) inclusivi di 36 mesi di garanzia elencati nell'Allegato 3A_SW. Le relative condizioni di licenza sono riportate negli Allegati 3B.1_SW, 3B.2_SW;
- fornire all'Istituto manutenzione software per i Programmi IPLA elencati in Allegato 4A_SW. La tipologia del servizio di manutenzione, nonchè le modalità di prestazione, è riportata negli Allegati 4B.1_SW, 4B.2_SW;
- concedere all'Istituto licenza d'uso non esclusiva e la manutenzione per i Programmi IPLA eleggibili alle condizioni Passport Advantage n34722-7057492, vigente tra le parti, e relativa manutenzione, elencati in Allegato 5A_SW. Le relative condizioni di licenza sono riportate negli Allegati 5B.1_SW;

b) L'Istituto è responsabile della verifica della idoneità dei Programmi su licenza forniti, al fine del raggiungimento dei risultati dallo stesso voluti, nonché della installazione di tali Programmi su Licenza e del loro uso.

c) L'Istituto è inoltre responsabile della scelta e dell'uso di ogni altro tipo di programma, macchinario o servizio che userà con i Programmi su licenza di cui sopra.

d) Resta inteso che per consegna si intende la messa a disposizione del software dei prodotti stessi per il download via internet.

2. <u>Rischi</u>

a) In caso di perdita o danno del Programma durante la sua spedizione l'Appaltatore, senza ulteriore addebito per l'Istituto, provvederà ad inviare il Programma sostitutivo.

b) In caso di perdita o danno del Programma su Licenza quando lo stesso sia già in possesso dell'Istituto, che derivi da colpa dell'Istituto e al di fuori delle garanzie previste nel presente Contratto, l'Appaltatore provvederà a sostituirlo addebitando all'Istituto esclusivamente gli eventuali corrispettivi per le operazioni di elaborazione e distribuzione e per i supporti di memorizzazione.

3. <u>Servizi ai programmi</u>

a) Indipendentemente da quanto previsto dal servizio di manutenzione software per i Programmi IPLA, quale parte dell'oggetto del Contratto, l'Appaltatore fornisce all'Istituto, senza ulteriore addebito, i servizi ai Programmi ICA e IPLA in garanzia, con le modalità riportate rispettivamente negli Allegati 2B.1_SW, 2B.2_SW, 3B.1_SW, 4B.1_SW, 4B.2_SW, 5B.1.

b) Il servizio di manutenzione in garanzia dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per l'Istituto, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo 16 "*Corrispettivi, modalità di fatturazione e pagamenti*".

c) Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.

d) Il servizio di manutenzione, ove necessario ed al fine di garantire il corretto funzionamento dei programmi, potrà prevedere l'intervento presso le sedi dell'Istituto di personale dei laboratori IBM.

4. <u>Protezione dei programmi</u>

a) Per ogni Programma (o copia di esso) l'Istituto si impegna a prendere tutte le precauzioni necessarie allo scopo di soddisfare le condizioni di licenza, in particolare l'Istituto si impegna a:

- consentire l'accesso al Programma esclusivamente al proprio personale, qualora il Programma sia costituito da una banca dati;

- non mettere il Programma a disposizione di terzi salvo che non si tratti di persone autorizzate dall'Istituto ad accedere al Programma nei locali dell'Istituto per finalità strettamente connesse all'uso autorizzato del medesimo;

- riprodurre e includere, su ognuna di dette copie, le informazioni relative al diritto d'autore e ogni altra indicazione relativa a diritti di proprietà su ogni copia del Programma, anche parziale, in qualsiasi forma o titolo ottenuta;

- mantenere la registrazione del numero e delle ubicazioni di tutte le copie autorizzate del Programma. Tale registrazione sarà tenuta a disposizione dell'Appaltatore, per eventuali verifiche;

- cancellare, prima di cedere o destinare ad altro scopo qualsiasi supporto di registrazione del Programma, l'intero Programma in esso contenuto in modo tale che non possa essere recuperato.

5. <u>Garanzia</u>

a) Le garanzie applicabili ai Programmi ICA, IPLA e gli altri Programmi IBM ed alla manutenzione software, forniti con il Contratto, sono rispettivamente riportate negli Allegati 2B.1_SW, 2B.2_SW, 3B.1_SW, 4B.1_SW, 4B.2_SW, 5B.1_SW. Le garanzie applicabili alla manutenzione software, forniti con il presente Contratto, sono riportate negli Allegati 2B.1_SW, 3B.1_SW, 5B.1_SW.

6. Esclusioni dalla garanzia

a) L'Appaltatore non garantisce il funzionamento privo di errori o ininterrotto dei Programmi forniti né correggerà tutti gli eventuali difetti.

b) In tal caso si applicherà quanto previsto negli Allegati 2B.1_SW, 3B.1_SW, 5B.1_SW.

7. Condizioni specifiche "ESSO/ELA" (Enterprise Software and Services Option)

a) Le condizioni del presente articolo si applicano ai Programmi elencati nei suddetti allegati e consentono all'Istituto di acquisire dall'Appaltatore licenze, abbonamento e supporto per determinati Programmi oggetto del presente Contratto, a fronte di un corrispettivo contrattuale (canoni ESSO/ELA) pagabile secondo le modalità indicate nel successivo articolo 16 nella parte attinente ai Programmi software.

b) Riservatezza:

- Le condizioni del presente articolo sono riservate ed entrambe le parti che accettano di non divulgarle, salvo accordo scritto tra le parti o salvo nei casi previsti dalla legge. Le condizioni del presente paragrafo non impediscono né limitano in alcun modo l'offerta da parte dell'Appaltatore di condizioni analoghe ad altri clienti dell'Appaltatore.

c) Programmi soggetti alle condizioni ESSO:

- I Programmi che si qualificano alle condizioni del presente articolo sono:

i. i Programmi IBM ICA, con canoni periodici, installati e utilizzati nell'ambito dell'Istituto, di cui all'Allegato 2A_SW, le cui condizioni di licenza sono descritte nell'Allegato 2B.1_SW, 2B.2_SW, 2B.3_SW, 2B.4_SW, 2B.5_SW, 2B.6_SW;

ii. i Programmi IBM IPLA di cui all'Allegato 3A_SW, le cui condizioni di licenza sono descritte nell'Allegato 3B.1_SW, 3B.2_SW;

iii. la manutenzione software ai Programmi IPLA di cui all'Allegato 4A_SW, le cui modalità di prestazione sono descritte nell'Allegato 4B.1_SW, 4B.2_SW;

iv. i Programmi IBM IPLA eleggibili alle condizioni Passport Advantage di cui all'Allegato 5A_SW, le cui condizioni di licenza sono descritte negli Allegati 5B.1_SW.

d) Uso consentito dei programmi:

- L'Istituto può installare ed utilizzare i Programmi ICA in base alle condizioni del presente articolo e in base al Valore dell'Inventario Effettivo, fino al seguenti massimali annui complessivi:

i. periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018, di € [……../…] IVA esclusa;

ii. periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019, di € [……./….] IVA esclusa;

iii. periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2020, di € [……./….] IVA esclusa.

- Qualora il Valore di Inventario Effettivo superi il Massimale annuo, IBM fatturerà all'Istituto la differenza tra il Valore di Inventario Effettivo e il Massimale Annuo, a partire dal momento in cui tale Massimale Annuo stesso è superato.

- Qualora nel corso del periodo contrattuale sia appurato che il Valore di Inventario Effettivo è stato calcolato sulla base di una tipologia di canoni e/o aggregazione di MSU a cui l'Istituto non era qualificato, il Valore di Inventario Effettivo potrà essere ricalcolato usando la tipologia di canoni e/o aggregazione di MSU a cui l'Istituto era qualificato nel periodo identificato. In tal caso verranno addebitati all'Istituto gli eventuali maggiori corrispettivi dovuti.

- Nel caso in cui in un determinato Periodo il valore annuale di inventario effettivo fosse inferiore al massimale annuo MLC per tale Periodo, l'Appaltatore, alla data di fine Periodo, concederà all'Istituto un credito pari a xx% (fattore di recupero) della differenza tra il valore annuale di inventario effettivo e il massimale annuo MLC per tale Periodo. Tale credito sarà incluso nella successiva fattura dall'Appaltatore all'Istituto per i programmi MLC.

- Nel caso in cui l'Istituto interrompa l'utilizzo di una (della) Macchina Designata in conformità ai termini del presente Contratto, l'Istituto notificherà all'Appaltatore, con un preavviso di 30 giorni, la richiesta di interrompere l'autorizzazione all'uso dei Programmi MLC su tale Macchina Designata e l'Appaltatore ricalcolerà i Canoni di Pagamento previsti per il presente contratto in accordo con il meccanismo previsto nel paragrafo precedente.

- L'Istituto può utilizzare i Programmi IPLA fino al massimo livello di autorizzazioni all'uso specificato nell'Allegato 3A_SW. Qualora l'uso di uno qualsiasi dei Programmi superi il livello massimo specificato dalle autorizzazioni all'uso, l'Appaltatore emetterà separatamente all'Istituto una fattura di conguaglio applicando i corrispettivi di listino in vigore in quel momento.

- Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano le condizioni di licenza applicabili ai vari Programmi.

e) Condizioni integrative alle condizioni ELA

- DEFINIZIONI

(i) Capacità – processore/i, memoria o altre risorse della Macchina, che sono installati in una Macchina System z. La capacità include:

o Capacità General Purpose Engine – General Purpose Engine è un processore su cui o in congiunzione col quale il Fornitore autorizza l'Istituto ad utilizzare l'IBM Licensed Internal Code ("LIC") per eseguire tutti i tipi di carico di lavoro (o anche "workload"). Il Fornitore identifica i General Purpose Engine mediante un feature code.

o Capacità Specialty Engine (inclusi a titolo esemplificativo i System z Application Assist Processor ("zAAP") ed i System z Integrated Information Processor ("zIIP")) – Specialty Engine è un processore su cui o in congiunzione col quale il Fornitore autorizza l'Istituto ad eseguire solo ed esclusivamente il Workload Autorizzato (come infra definito) e su cui o in congiunzione col quale il Fornitore autorizza l'Istituto ad utilizzare il LIC IBM per eseguire solo ed esclusivamente il Workload Autorizzato. Il Fornitore identifica gli Specialty Engine mediante un feature code.

o Capacità Built-in non Autorizzata - è una Capacità Built-in che l'Istituto non è autorizzato dal Fornitore ad accedere o utilizzare.

o Workload Autorizzato – è lo specifico e limitato workload (inclusi a titolo esemplificativo programmi, codice o istruzioni in linguaggio Macchina) che il Fornitore ha autorizzato per iscritto (ad esempio nelle Lettere d'Annuncio o anche "Announcement Letter/s") ad eseguire su un particolare tipo di Capacità Specialty Engine. Per ogni tipo di Capacità Specialty Engine, l'esecuzione di ogni altro workload diverso dal Workload Autorizzato è da considerarsi come Capacità Built-in-Capacity non Autorizzata.

- Valore d'Inventario Effettivo: Si intende la sommatoria dei canoni periodici dei Programmi MLC installati in ogni Periodo, a partire dalla data di Inizio Periodo. Il Valore di Inventario Effettivo verrà calcolato con la tipologia di canone più favorevole definito nell'ICA e nelle sue Condizioni Integrative, a cui l'Istituto è eleggibile al momento dell'utilizzo (es. PSLC, WLC, ecc). Il Valore di Inventario Effettivo non comprende alcun canone per l'utilizzo dei Programmi MLC utilizzati per eseguire esclusivamente il Workload Autorizzato sulla Capacità Specialty Engine, ma comprende invece i canoni per l'utilizzo di carico di lavoro diverso dal Workload Autorizzato sulla Capacità Specialty Engine. Tali canoni verranno pertanto calcolati sulla base delle tariffe applicabili previste per la Capacità General Purpose Engine.

(ii) CONDIZIONI INTEGRATIVE ALL'USO CONSENTITO DEI PROGRAMMI

Se viene stabilito in un qualsiasi momento che l'Istituto abbia eseguito su una Capacità Specialty Engine un workload diverso dal Workload Autorizzato, il Valore d'Inventario Effettivo verrà ricalcolato utilizzando, per i Programmi MLC installati su tale Capacità Specialty Engine, le tariffe applicabili ad una Capacità General Purpose Engine. L'Istituto inoltre concorda di corrispondere per intero tutti gli altri importi addizionali applicabili. In aggiunta, in caso di utilizzo di Capacità Built-in non Autorizzata, l'Istituto si impegna a pagare tale Capacità Built-in non Autorizzata al Fornitore in base alle tariffe applicabili all'Istituto in quel momento.

(iii) ULTERIORI CONDIZIONI

L'Istituto concorda di fornire all'Appaltatore e agli auditors indipendenti da essa incaricati, record scritti accuratamente redatti, output di sistema (inclusi, senza limitazioni, i record SMF 30 subtype 4, che sono da conservare) ed ogni altra informazione di sistema sufficiente a dimostrare che l'utilizzo dei programmi eleggibili da parte dell'Istituto sia conforme alle condizioni di licenza applicabili.

f) Condizioni generali:

- Le condizioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri benefici, sconti o altre offerte disponibili per questi Programmi soggetti alle condizioni ESSO/ELA, salvo nei casi concordati per iscritto con l'Appaltatore.

- Al recesso o alla scadenza del Contratto, gli elementi costituiti dai Programmi ICA (con canoni periodici) dei Programmi soggetti alle condizioni ESSO/ELA saranno

addebitati utilizzando il metodo di determinazione del canone più vantaggioso al quale l'Istituto si qualifica in base al totale dei canoni periodici dell'inventario in quel momento installato.

g) Ulteriori disposizioni

- Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore si riserva la facoltà per tutta la durata del Contratto, di verificare la conformità dell'uso del prodotti forniti ai termini e condizioni del presente Contratto, nella consapevolezza che l'Appaltatore, per le attività di verifica, potrà utilizzare le informazioni ricevute relativamente ai sistemi presenti in tutte le Sedi INPS e ambienti in cui operano o sono installati i Programmi IBM.

- Tale verifica avverrà durante l'orario d'ufficio dell'Isituto e in modo tale che non intralci l'operatività. Per tali attività di verifica, IBM si riserva inoltre la facoltà di avvalersi, previa formale richiesta, di un consulente esterno con il quale IBM ha stipulato un opportuno accordo di riservatezza.

- Al fine di una corretta verifica, l'Istituto consente ad IBM ed ai suoi consulenti il libero accesso alle macchine e si impegna a fornire le stampe dei tabulati dei sistemi e/o altre informazioni relative ai sistemi dell'Istituto necessarie a verificare la conformità dell'uso del prodotti forniti ai termini e condizioni del presente Contratto e dei relativi Allegati.

- L'Istituto acquisirà i Programmi Eleggibili System z in base al presente Contratto dalla IBM. I Programmi che prevedono una Macchina Specificata devono essere ordinati e acquisiti nel paese in cui verranno utilizzati.

- Prospetti d'uso: Qualora sia applicabile, l'Istituto dovrà fornire dei prospetti d'uso dei Programmi Eleggibili come eventualmente specificato nelle condizioni previste dagli allegati di riferimento.

Art. 9
(*Servizi di manutenzione di altri prodotti software IBM*)

1. Il servizio, dettagliatamente descritto nell'Allegato 6, riguarda:
    1. ETS zOs

Il Servizio Enhanced Technical Support riguarda attività avanzate di supporto per l'ambiente operativo in aggiunta e a complemento dei Servizi base di Manutenzione dei Programmi IBM e la Manutenzione per Macchine IBM Eleggibili.

Tale servizio sarà disponibile per i periodi riportati nell'Allegato 6 –"Servizi di Manutenzione altri Prodotti Software IBM".

2. ETS GDPS

Il servizio Enhanced Technical Support per GDPS èrelativo alle attività di supporto alla soluzione Geographically Dispersed Parallel Sysplex (GDPS), attualmente in uso per la gestione del mirroring dei sottosistemi a disco dell'ambiente mainframe. Tale servizio sarà disponibile per tutta la durata del Contratto (36 mesi).

Tale servizio sarà disponibile come descritto in Allegato 6 – "Servizi di Manutenzione altri Prodotti Software IBM".

3. Manutenzione del Sistema Operativo AIX

La fornitura prevede il servizio di manutenzione del sistema operativo AIX dei sistemi power attualmente operativi in Istituto per tutta la durata del contratto (36 mesi).

Tale servizio e l'elenco delle macchine su cui esso è disponibile, è descritto in Allegato 6 – "Servizi di Manutenzione altri Prodotti Software IBM".

4. ETS del Sistema Operativo AIX

La fornitura prevede il servizio Enhanced Technical Support del sistema operativo AIX dei sistemi power attualmente operativi in Istituto per tutta la durata del contratto (36 mesi).

Tale servizio e l'elenco delle macchine su cui esso è disponibile, è descritto in Allegato 6 – "Servizi di Manutenzione altri Prodotti Software IBM".

Art. 10
(*Servizi Professionali)*

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi professionali di cui all'art. 3, comma 2, lettera d), previa richiesta dell'Istituto.
2. I servizi potranno essere erogati secondo modalità "a consumo" o in modalità progettuale.
3. Nel caso di modalità "a consumo", allo scopo di assicurare la disponibilità e la permanenza delle migliori professionalità con conoscenze specifiche dell'ambiente operativo dell'Istituto, l'Istituto ed il Fornitore definiscono, su base bimestrale, un piano di massima degli attività e delle risorse da impiegare nel trimestre successivo.
4. Nel caso di modalità progettuale, le attività da eseguire saranno scomposte in interventi e/o progetti, di responsabilità del Fornitore, la cui esecuzione è suddivisa in una o più fasi, delimitate da milestones, in funzione della tipologia dell'intervento stesso. Resta in ogni caso inteso che tali servizi di tipo progettuale saranno attivati solo previo comune accordo scritto tra le Parti, secondo le modalità specificate nell'Allegato 7.

5. Il Fornitore riconosce all'Istituto la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dall'Istituto non idonee alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso il Fornitore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di 7 (sette) giorni dalla comunicazione via fax da parte dell'Istituto e a garantire la continuità del team di lavoro.

6. I servizi, dettagliatamente descritti nell' Allegato 7, riguarderanno:

a) Servizio di Installazione degli elaboratori degli ambienti centrali.

Il servizio riguarda la consegna, la dislocazione e l'attivazione degli elaboratori al fine di verificare le caratteristiche tecniche delle apparecchiature e dei MES forniti.
Tale attività sarà effettuata entro 30 gg dalla stipula del contratto.

b) Servizio di Setup degli elaboratori degli ambienti centrali

Il servizio, erogato in modalità progettuale, riguarda la configurazione e ottimizzazione della piattaforma mainframe (zEC12 e z14) al fine di abilitare le funzionalità della nuova tecnologia z14. Tale attività comprende anche tutte le attività sui sistemi e sottosistemi propedeutiche al suddetto cambio tecnologico.
Tale attività sarà completata entro 90 giorni a partire dalla data di efficacia del contratto.

c) Servizio di moving presso il Si.Re. comprensivo di installazione, setup e ottimizzazione degli elaboratori zEC12 attualmente dislocati presso il sito di produzione di Roma.
Il servizio, erogato in modalità progettuale, riguarda il *moving* degli attuali elaboratori centrali di produzione dal sito primario al Si.Re. e le successive attività di installazione e cablaggio, configurazione ed ottimizzazione dei sistemi zEC12, comprensive del ritiro dei sistemi z10 non più utilizzati dall'Istituto.
Tale attività sarà completata entro 90 giorni a partire dalla data di efficacia del contratto.

d) Servizi di supporto specialistico alla tecnologia IBM.

Tali servizi sono da intendersi nella modalità "a consumo" e sono previsti per l'intera durata contrattuale.

Art. 11

(*Modalità generali di esecuzione della Fornitura)*

1. L'Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l'esecuzione della prestazione e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell'Istituto e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, negli Allegati Tecnici e nelle migliori prassi commerciali.

2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti facenti parte integrante del presente Contratto. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di sorta, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Restano quindi a carico dell'Appaltatore i costi derivanti da interventi e adeguamenti applicativi e tecnologici.

5. Ove il presente Contratto debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, il personale dell'Appaltatore accederà alle strutture della medesima Stazione Appaltante nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola struttura della Stazione Appaltante stessa. Sarà onere dell'Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.

6. Ove il presente Contratto debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'esecuzione del Servizio, da svolgersi presso gli uffici della medesima Stazione Appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non previsti nel presente Contratto, dovranno comunque essere concordati con la Stazione Appaltante.

7. Ove il presente Contratto debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, l'Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture della medesima Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. L'Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso.

8. Per tutta la vigenza contrattuale l'Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituto un numero di telefono [...], un numero di fax [...], mail …….. ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata [...] per tutte le comunicazioni e per la

trasmissione della documentazione.

9. L'Appaltatore si impegna espressamente a:

   a) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a consentire all'Istituto di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle previsioni del presente Contratto;

   b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

   c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni, tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate dall'Istituto;

   d) comunicare tempestivamene alla stazione Appaltante le eventuali sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse;

   e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull'esecuzione delle attività di cui al presente Contratto.

10. Sarà facoltà dell'Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del Servizio, anche mediante terzi all'uopo appositamente incaricati. A tal fine, l'Appaltatore acconsente sin d'ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime, ferma restando l'opportunità che, salvo urgenze, eventuali accessi presso le Strutture di IBM siano previamente concordati tra le Parti.

11. L'Appaltatore prende atto ed accetta che il Servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere prestato con continuità anche in caso di variazioni della consistenza e dell'ubicazione delle Sedi, Uffici e Strutture della Stazione Appaltante.

12. L'Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque natura arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante o il soggetto committente da eventuali pretese di terzi.

Art. 12

(*Governance dell'esecuzione contrattuale*)

1. L'esecuzione del Contratto è diretta dal R.U.P., che controlla i livelli di qualità delle

prestazioni.

2. Ai fini delle attività di cui al comma 1, il R.U.P. si avvale del Direttore dell'Esecuzione, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate.

3. Il Direttore dell'Esecuzione del presente Contratto è il Dott. [...] della D.C. … dell'Istituto.

4. Al Direttore dell'Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla Stazione Appaltante, nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il Direttore dell'Esecuzione controlla l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento.

5. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell'Esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti assegnati.

6. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell'Esecuzione, o di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 13 (*Obblighi dell'Appaltatore*)

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza, di non divulgarli in qualsiasi modo e di non utilizzarli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si applica anche a tutto il materiale utilizzato o predisposto per l'esecuzione della prestazione oggetto del presente Contratto.

3. Il Fornitore, ai fini della massima sicurezza e della salvaguardia dei dati elaborati, nonché delle informazioni e dei documenti acquisiti, garantisce che adotterà tutte le misure opportune per evitare che essi vengano illegittimamente e/o erroneamente raccolti, divulgati, alterati, danneggiati o distrutti. Egli dovrà pertanto adottare a sue spese tutte le misure necessarie, od anche semplicemente opportune, a proteggere e salvaguardare sia le informazioni ed i dati elaborati e/o archiviati, sia i supporti cartacei e magnetici utilizzati e prodotti.

4. La responsabilità del Fornitore è estesa al fatto dei propri dipendenti ed incaricati di soggetti terzi. A quest'ultimo proposito, il Fornitore garantisce, fermi i principi generali in

tema di responsabilità, che le misure di salvaguardia adottate saranno comunque adeguate e sufficienti.

5. L'Appaltatore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel presente Contratto e negli atti contrattuali di riferimento.
6. L'Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e degli atti contrattuali di riferimento.
7. L'Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di diligenza connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del Servizio.
8. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal "*Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*".

Art. 14

(*Uso dei Delivery Items*)

L'Istituto è il solo responsabile dei risultati ottenuti dall'uso dei Prodotti e servizi oggetto del presente Contratto, nel caso in cui i medesimi risultino conformi a quanto previsto nel presente Contratto e nei relativi allegati.

Art. 15

(*Oneri a carico dell'Istituto*)

1. Per consentire una corretta esecuzione della fornitura, sarà cura dell'Istituto provvedere a quanto segue:
   - mettere a disposizione adeguati spazi di lavoro;
   - cooperare con l'Appaltatore nella esecuzione delle attività previste;
   - organizzare fermi programmati atti alla esecuzione di task specifiche;
   - mettere a disposizione risorse per la realizzazione di task che prevedano un effettivo coinvolgimento dell'Istituto.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni previste negli Allegati.

Art. 16

(*Corrispettivi, modalità di fatturazione e pagamenti*)

1. Il corrispettivo complessivo per la Fornitura descritta nel precedente art. 3 del presente Contratto è pari a € […] (Euro[…]/[…]), IVA esclusa, come risultante dall'Offerta economica formulata dall'Appaltatore.

Descrizione	**Importo aggiudicato IVA esclusa**
Prodotti HW e Manutenzione	
Sistema IBM z14 modello 3906-M02/712 per il sito di produzione comprensivo di garanzia per un anno alle condizioni di servizio previste	€
Sistema IBM z14 modello 3906-M02/712 per il sito di produzione comprensivo di garanzia per un anno alle condizioni di servizio previste	€
Coupling Facility IBM z13s modello 2965-N10/A00 per il sito di produzione comprensivo di garanzia per un anno alle condizioni di servizio previste	€
MES Sistema 2827-H43/712, matricola 8470C37, in modello 2827-H43/401 con aggiunta di motori CBU per il sito di Disaster Recovery	€
MES Sistema 2827-H43/712, matricola 8470C07, in modello 2827-H43/401 con aggiunta di motori CBU per il sito di Disaster Recovery	€
Manutenzione in garanzia (delta SLA)	€
Servizi di Setup	
Servizio di Installazione elaboratori z14 e z13 (a corpo)	€
Servizio di Setup elaboratori z14 e z13 (a corpo)	€
Servizio di moving e cablaggio presso il Si.Re (a corpo)	€
Setup e ottimizzazione degli elaboratori zEC12 (a corpo)	€
Licenze SW e relativa Manutenzione	
Prodotti Software	€
Manutenzione prodotti software di base AIX	€
Servizi Specialistici	
Supporto Specialistico mainframe (a consumo)	€
Supporto Specialistico area open (a consumo)	€
supporto specialistico alle iniziative di trasformazione (a consumo)	€
Servizo di Manutenzione di altri prodotti IBM	
ETS GDPS per 36 mesi	€

Descrizione	Importo aggiudicato IVA esclusa
ETS zOS per 36 mesi	€
ETS-AIX per 36 mesi	€
TOTALE IVA esclusa	**€ xxxxxx**

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3-*bis*, del D.Lgs. 81/08 e della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, ora ANAC, n. 3 del 5 marzo 2008, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente contratto rappresentati dai seguenti valori e sono relativi ad un'ora di lavoro per ognuna delle figure professionali sotto elencate:
   - Sistemista HW e SW: € 0,27
   - Tecnico di Manutenzione: € 0,36
   - Consulenti, Architetti, Analisti, Programmatori, Capi Progetto: € 0,21.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa ed immutabile e si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel presente Contratto e relativi Allegati Tecnici, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate.
4. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Istituto per effetto dell'esecuzione del contratto.
5. Il pagamento avverrà dietro emissione delle fatture elettroniche posticipate rispetto alle competenze maturate, previa verifica di cui all'art. 25, che darà luogo a un *"codice di esecuzione"* da indicare nelle fatture medesime. Ai fini della suddetta verifica di cui all'art. 25, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto, entro 10 giorni dalla conclusione del periodo di riferimento una rendicontazione contenente la descrizione dettagliata delle prestazioni erogate nel periodo in questione, e fornire all'Istituto tutti i chiarimenti e/o integrazioni eventualmente richieste dall'Istituto. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02.
6. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 55/2013 e relativi allegati e dovrà esporre il dettaglio analitico del servizio prestato e del prezzo complessivo, la stessa dovrà essere emessa in forma elettronica PEC, tramite SdI, alla Direzione Centrale Acquisti e Appalti,

utilizzando il **codice univoco IPA UF5HHG** (per maggiori informazioni si rinvia al sito www.inps.it - sezione fatturazione elettronica).

7. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, ciascuna fattura dovrà recare, oltre all'indirizzo della Stazione Appaltante INPS-DG / D.C. Acquisti e Appalti Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma, tutte le informazioni richieste dalla fatturazione elettronica.
8. Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015, come interpretata dalla Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'IVA sulle fatture a cura dell'Istituto. Pertanto le fatture elettroniche emesse dall'appaltatore dovranno recare nel campo esigibilità IVA il carattere previsto dalla procedura Sdi per indicare la scissione dei pagamenti (*split payment*).
9. Non si farà luogo ad alcuna anticipazione sul prezzo. Il pagamento della fattura è subordinato:
   - alla verifica del D.U.R.C. dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi dell'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e delle corrispondenti disposizioni del presente Contratto, in base ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall'Istituto;
   - alla verifica di regolarità dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione;
   - all'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, con le modalità di cui all'art. 25.
10. È facoltà dell'Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
11. Ove corredate dei dettagli richiesti di cui sopra, il pagamento delle fatture avverrà, presso il seguente conto corrente bancario intestato all'Appaltatore presso la Banca INTESA SANPAOLO S.p.A **IBAN IT47Q0306909400100000008425** dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 7 della legge n. 136/2010.
12. Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, i soggetti delegati alla movimentazione del suddetto conto corrente sono riportati nella tabella sottostante:

IBM ITALIA S.p.A.		
NOME / COGNOME	**Luogo/Data di Nascita**	**Codice Fiscale**

Mauro Rigodanza	Napoli - 9 marzo 1958	RGDMRA58C09F839G
Francesco Pagliarini	Milano - 1 luglio 1964	PGLFNC64L01F205I
Mirella Saccardi	Roma - 23 settembre 1965	SCCMLL65P63H501Y
Bruno Roberto Bertini	Milano -1 novembre 1960	BRTBNR60S01F205P
Elsa Tremolada	Lissone - 9 febbraio 1961	TRMLSE61B49E617Y
Paolo Sangalli	Pavia - 16 giugno 1959	SNGPLA59H16G388Y
Daniela Dami	Milano – 14 maggio 1960	DMADNL60R54F205L
Massimo Luigi Bellini	Milano – 10 ottobre 1962	BLLMSM62R10F205X
Walter Bernasconi (CFO)	Milano (MI) - 07 agosto 1959	BRNWTR59M07F205O
Enrico Cereda (Amm. Delegato)	Milano (MI) - 12 maggio 1966	CRDNRC66E12F205H

13. In riferimento ai commi 11 e 12 del presente articolo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

14. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice. L'Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.

15. L'Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c., quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare all'Istituto a titolo di penali o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti all'Istituto.

16. In caso di mancato o parziale pagamento e anche in caso di conseguenti azioni da parte dell'Appaltatore, giudiziali ed extragiudiziali, per il recupero del credito, in deroga a quanto disposto dall'art. 4 del Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 7 dello stesso D.L., gli interessi moratori saranno dovuti solo a seguito di richiesta mediante l'invio di una formale messa in mora all'Istituto da parte dell'Appaltatore, a mezzo raccomandata A.R.

17. La fatturazione dei corrispettivi del presente articolo sarà effettuata a seguito di verifica di conformità di cui al successivo art. 25 e comunque entro 20 (venti) giorni dalla trasmissione del documento di rendicontazione relativo al periodo di riferimento, di cui al comma 5 del presente articolo, con le seguenti modalità:

a) Per le Apparecchiature in vendita

Corresponsione dell'importo complessivo della fornitura, al netto delle eventuali penali in caso di ritardo dell'installazione, con fattura emessa a seguito della verifica di conformità positiva delle Apparecchiature che dovrà essere comprovata da apposito verbale firmato dal soggetto incaricato dall'Istituto.

b) Per la manutenzione hardware delle Macchine

Corresponsione di 12 rate mensili posticipate, al netto di eventuali penali, previa verifica della regolare erogazione del servizio comprovata dal verbale firmato dal soggetto incaricato dall'Istituto, come dettagliato nella tabella sottostante:

Periodo	Importo in Euro (€) - IVA esclusa
Mese 1	
Mese 2	
Mese 3	
Mese 4	
Mese 5	
Mese 6	
Mese 7	
Mese 8	
Mese 9	
Mese 10	
Mese 11	
Mese 12	

c) per le licenze d'uso di Programmi IBM

Corresponsione in tre rate, nei mesi di dicembre 2017, gennaio e agosto 2018, dell'importo relativo alla fornitura di nuove licenze, comprensive di 12 mesi di manutenzione in garanzia, inclusivo di tutte le attività connesse all'esecuzione della fornitura a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contattuali, da effettuarsi contestualmente alla data di avvio del contratto come disciplinato dall' art. 21.

d) per il servizio di manutenzione delle licenze già possedute dall'Istituto e per i canoni d'uso dei programmi ICA.

Corresponsione di rate mensili posticipate, al netto di eventuali penali, previa verifica della regolare erogazione del servizio comprovata dal verbale firmato dal soggetto incaricato dall'Istituto.

Si riporta il dettaglio nella tabella sottostante:

Periodo	Importo in Euro (€) - IVA esclusa
Dicembre 2017	
Gennaio 2018	
Gennaio 2018 * (acquisto nuove licenze)	
Febbraio 2018	
Marzo 2018	
Aprile 2018	
Maggio 2018	
Giugno 2018	
Luglio 2018	
Agosto 2018	
Agosto 2018 * (acquisto nuove licenze)	
Settembre 2018	
Ottobre 2018	
Novembre 2018	

Dicembre 2018	
Gennaio 2019	
Febbraio 2019	
Marzo 2019	
Aprile 2019	
Maggio 2019	
Giugno 2019	
Luglio 2019	
Agosto 2019	
Settembre 2019	
Ottobre 2019	
Novembre 2019	
Dicembre 2019	
Gennaio 2020	
Febbraio 2020	
Marzo 2020	
Aprile 2020	
Maggio 2020	
Giugno 2020	
Luglio 2020	
Agosto 2020	
Settembre 2020	
Ottobre 2020	

Novembre 2020	
Dicembre 2020	

* Fatture emesse il secondo giorno del mese su cui non potranno essere effettuate eventuali compensazioni ai sensi del comma 15 del presente articolo.

e) ETS zOs

Corresponsione di 36 rate pari ciascuna ad 1/36 dell'importo complessivo del servizio di ETS zOs, al netto di eventuali penali, previa verifica della regolare erogazione del servizio comprovata dal verbale firmato dal soggetto incaricato dall'Istituto.

f) ETS GDPS

Corresponsione di 36 rate pari ciascuna ad 1/36 dell'importo complessivo del servizio di ETS GDPS, al netto di eventuali penali, previa verifica della regolare erogazione del servizio comprovata dal verbale firmato dal soggetto incaricato dall'Istituto.

g) Manutenzione AIX

Corresponsione di 36 rate pari ciascuna ad 1/36 dell'importo complessivo del servizio di manutenzione AIX, al netto di eventuali penali, previa verifica della regolare erogazione del servizio comprovata dal verbale firmato dal soggetto incaricato dall'Istituto.

h) ETS AIX

Corresponsione di 36 rate pari ciascuna ad 1/36 dell'importo complessivo del servizio di Enhanced Technical Support AIX, al netto di eventuali penali, previa verifica della regolare erogazione del servizio comprovata dal verbale firmato dal soggetto incaricato dall'Istituto.

i) Servizi di installazione degli elaboratori degli ambienti centrali

Corresponsione dell'importo complessivo del servizio, al netto di eventuali penali, con fattura posticipata, a seguito del completamento del servizio che dovrà essere comprovato da apposito verbale firmato dal soggetto incaricato dall'Istituto.

j) Servizi di Setup degli elaboratori degli ambienti centrali

Corresponsione dell'importo complessivo del servizio, al netto di eventuali penali, con fattura posticipata, a seguito del completamento del servizio che dovrà essere comprovato da apposito verbale firmato dal soggetto incaricato dall'Istituto.

k) Servizi di *moving* presso il Si.Re. e relativo Setup degli elaboratori

corresponsione dell'importo complessivo del servizio, al netto di eventuali penali, con fattura posticipata, a seguito del completamento del servizio che dovrà essere comprovato da apposito verbale firmato dal soggetto incaricato dall'Istituto.

l) Servizi di supporto specialistico alla tecnologia

Corresponsione di 36 rate mensili posticipate, a partire dal 1° Gennaio 2018, ciascuna di importo corrispondente al valore delle attività erogate (determinato in base alle figure professionali impiegate), al netto di eventuali penali, comprovate dal verbale firmato dal soggetto incaricato dall'Istituto, recante anche l'indicazione delle figure professionali e dei giorni/uomo impiegati per il servizio stesso.

Art.17

(*Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie*)

1. L'Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi applicabili.
2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l'Appaltatore è responsabile complessivamente dei danni che possano derivare dall'esecuzione del presente Contratto fino a 2,5 (duevirgolacinque) volte il valore complessivo del presente Contratto.
3. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.
4. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata esecuzione a regola d'arte delle stesse.
5. Ove il Servizio debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto.
6. Ove il Servizio debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
7. Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne

l'Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso l'Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell'Appaltatore.

8. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, l'Appaltatore constituirà entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto una **garanzia** ai sensi dell'art. 103 del Codice come indicato nella lettera k) delle premesse del presente Contratto dell'importo **di Euro [...].**

9. L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Istituto stesso. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

10. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell'art. 103 del Codice.

11. Ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l'Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della medesima.

12. Nei limiti di quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo, l'Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e deve tenere indenne l'Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell'Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest'ultimo incaricati, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

13. A copertura del rischio per la responsabilità civile verso terzi l'Aggiudicatario ha in essere, appropriata polizza assicurativa, con massimale unico pari a $USA 15.000.000,00 (dollari USA quindicimilioni/00).

Art. 18

(*Proprietà dei materiali*)

1. Con riferimento ai Materiali consegnati nell'ambito del presente Contratto, l'Istituto avrà la proprietà ed ogni altro diritto di sfruttamento degli stessi.
2. Resta ad ogni modo inteso che ogni idea, concetto, *know-how* o tecnica relativa all'oggetto dei servizi di cui al presente Contratto, sviluppato o fornito da una delle Parti, o da entrambe congiuntamente, nell'esecuzione dei servizi stessi può essere usata liberamente da ciascuna delle Parti, fermi restando i brevetti o diritti d'autore applicabili.

Art. 19

(*Assegnazione del personale dell'Appaltatore*)

1. Per lo svolgimento di forniture e servizi che debbano essere effettuati presso l'Istituto, l'Appaltatore avrà accesso ai locali dell'Istituto, rispettando ogni eventuale norma in vigore.
2. Fermi restando gli impegni assunti verso l'Istituto, sarà di esclusiva competenza dell'Appaltatore l'assegnazione e la distribuzione del proprio personale.

Art. 20

(*Brevetti e diritti d'autore*)

1. L'Appaltatore sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Istituto, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le Macchine o i Programmi Software o il Materiale su Licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "Prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
2. In tal caso l'Appaltatore pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché:
   a. l'Istituto informi immediatamente per iscritto l'Appaltatore di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari;
   b. l'Istituto abbia conferito all'Appaltatore, riguardo a tali azioni, le più ampie ed esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
3. Le obbligazioni derivanti all'Appaltatore dal presente articolo sono subordinate alla condizione che, se i suddetti Prodotti divengono, o ad opinione dell'Appaltatore possono divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o di diritti d'autore, l'Istituto riconosca all'Appaltatore, a scelta ed a spese di quest'ultima, la facoltà:
   a. di far ottenere all'Istituto il diritto di continuare ad usare il Prodotto in questione o
   b. di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o

c. di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Appaltatore, fosse ragionevolmente attuabile.

4. In quest'ultimo caso l'Appaltatore rimborserà all'Istituto:
   a. se trattasi di Macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data, computato secondo la normale prassi dell'Appaltatore;
   b. se trattasi di Programmi Software o di Materiale su Licenza, l'importo pagato dall'Istituto per il loro acquisto.
5. L'Appaltatore non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Istituto basata su:
   a. combinazione, funzionamento od uso di un Prodotto fornito dall'Appaltatore con Apparecchiature o dati non forniti dall'Appaltatore,
   b. modifiche effettuate dall'Istituto di un Prodotto fornito dall'Appaltatore,
   c. violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un Prodotto non dell'Appaltatore, anche se da essa distribuito.
6. Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Appaltatore in relazione a violazioni di brevetti o di diritti d'autore.
7. L'Appaltatore garantisce la piena proprietà e titolarità dei diritti di utilizzazione dei sistemi impiegati e di quelli forniti nell'ambito del presente rapporto.
8. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di altrui privativa. L'Appaltatore assume inoltre l'obbligo di tenere indenne l'Istituto da qualsiasi pretesa, rivendicazione o richiesta di risarcimento danni di terzi, nonché da tutti i costi e le spese, ivi comprese quelle legali.
9. In particolare, ove dovesse essere denunciata da terzi la violazione di diritti d'autore o l'uso illegittimo di prodotti coperti da diritti di privativa industriale o di marchi, sia italiani che stranieri, l'Appaltatore sarà tenuto, comunque, a garantire che il Servizio non venga interrotto o sospeso, eventualmente garantendo una alternativa equivalente all'Istituto.

Art. 21

(Avvio dell'esecuzione del Contratto)

1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace e ferma restando la decorrenza dello stesso dalla data di sottoscrizione, il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del R.U.P., dà avvio non oltre il 31/12/2017 all'esecuzione del medesimo Contratto fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo.

2. Al fine di consentire l'avvio dell'esecuzione, il Direttore dell'Esecuzione, in contraddittorio con l'Appaltatore, redige e trasmette all'Appaltatore apposito verbale, contenente:

   a) l'indicazione delle aree e degli eventuali ambienti in cui si svolgerà il servizio;

   b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dall'Istituto all'Appaltatore;

   c) la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività.

3. Il verbale di avvio dell'esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore.

4. L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Istituto per l'avvio dell'esecuzione del Contratto. In caso contrario, è fatta salva la facoltà dell'Istituto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 30.

Art. 22

(*Sospensione dell'esecuzione del Contratto*)

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione del servizio a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:

   a) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;

   b) le prestazioni già effettuate;

   c) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del Contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;

   d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

2. Il verbale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore ed è inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio o, comunque, quando superino tre mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza

indennità. Se l'Istituto si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall'Appaltatore e dal Direttore dell'Esecuzione e inviato al R.U.P., con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Ove successivamente all'avvio dell'esecuzione del Contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
7. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa.
8. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
9. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il R.U.P. ne dà avviso all'Autorità Nazionale AntiCorruzione.
10. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dall'Istituto per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice.

Art.23

(*Certificato di ultimazione delle prestazioni*)

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione e dall'Appaltatore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne faccia richiesta.

Art. 24

(*Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia*)

1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal R.U.P.

2. Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
3. In particolare, nei casi di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e c), del Codice:
   - il Contratto potrà essere modificato solo qualora l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente Contratto. In caso di più modifiche successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica;
   - a seguito della modifica del Contratto, l'Istituto pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
4. Nei casi di cui all'art. 106, commi 1, lett. b), e 2, del Codice, l'Istituto comunicherà all'Autorità Nazionale AntiCorruzione le modificazioni apportate al Contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro perfezionamento.
5. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Art. 25

(*Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite*)

1. Le attività di cui al presente Contratto sono soggette a verifica di conformità, al fine di certificare che l'oggetto del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
2. La verifica della conformità è svolta dal Direttore dell'Esecuzione, dando avviso all'Appaltatore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.
3. La verifica di conformità avverrà con le modalità di cui al successivo comma 15 e comunque considerate idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale, sarà realizzata in contraddittorio tra le parti, ed effettuata, per l'Istituto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 102 del Codice.
4. La Stazione Appaltante nomina, ai sensi dell'art. 102, comma 6 e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 102, comma 7, del Codice, una commissione composta da uno a tre membri scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altra amministrazione, con

qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

5. In caso di comprovata carenza in organico di personale con le caratteristiche previste, possono essere nominati, ai fini di cui al comma precedente, soggetti esterni con le procedure di cui all'art. 31, comma 8, del Codice.

6. Il R.U.P. trasmette al soggetto incaricato della verifica di conformità la seguente documentazione:

   a) copia degli atti della procedura negoziata;

   b) copia del Contratto;

   c) documenti contabili;

   d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita;

   e) certificati delle eventuali prove effettuate;

   f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato.

7. La verifica di conformità è avviata entro 15 giorni dall'ultimazione della prestazione oggetto della verifica, ed è comunque conclusa entro venti giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o delle prestazioni oggetto di verifica in corso d'opera.

8. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'Appaltatore e al R.U.P., con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone all'Istituto la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

9. All'esito dell'attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al R.U.P. per gli adempimenti di competenza.

10. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire, il Direttore dell'Esecuzione dispone che vi si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

11. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.

12. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
13. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P. sulle eventuali contestazioni dell'Appaltatore anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali.
14. All'esito positivo della verifica di conformità il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.
15. In particolare, la fornitura sarà sottoposta a verifica di conformità secondo le modalità di seguito precisate, ferma restando la necessità di verificare la corrispondenza con le specifiche tecniche richieste dalla documentazione di gara e da tutti i documenti contrattuali allo scopo rilevanti:

a) Macchine in vendita

La verifica di conformità sarà effettuata a cura del soggetto di cui al precedente comma 2 in presenza del Responsabile dell'Appaltatore, per ciascuna Apparecchiature consegnata, al fine di verificare la corrispondenza delle specifiche tecniche delle Apparecchiature fornite rispetto a quanto richiesto dagli allegati contrattuali. Sarà ritenuta "non superata" la verifica di conformità delle apparecchiature non conformi alle sopra citate specifiche. Al termine di tali operazioni sarà redatto un apposito verbale, sottoscritto dai suddetti soggetti e controfirmato per accettazione da un rappresentante dell'Appaltatore. Nell'ipotesi di esito negativo di detta verifica di conformità, la stessa dovrà essere ripetuta entro il termine di cinque giorni a decorrere dalla data del succitato verbale e si considererà verifica di conformità definitiva. Nel caso di ritardo nell'esecuzione della nuova verifica di conformità, per cause non imputabili all'Istituto, è applicata una penale nella misura e con le modalità previste nella tabella riportata nell'art. 26, relativamente alle Macchine in vendita.

b) Prodotti Software

- Per quanto riguarda le nuove licenze software di cui agli allegati 3A_SW e 5A_SW, la verifica di conformità si intenderà superata con la comunicazione da parte dell'Appaltatore dell'effettiva disponibilità per il *download* del software dei prodotti stessi via Internet (rispettivamente, dal sito Passport Advantage per i prodotti di cui all'allegato 5A_SW e dal sito zShop per i prodotti di cui all'allegato 3A_SW). Tale comunicazione verrà effettuata contestualmente alla data di avvio del contratto.

c) Servizi

- Per i Servizi di Installazione degli Ambienti Centrali le verifiche saranno condotte come dettagliato nell'Allegato 7.

- Per i Servizi di Setup degli Elaboratori degli Ambienti Centrali le verifiche saranno condotte come dettagliato nell'Allegato 7.
- Per i Servizi di *Moving* presso Si.Re. e relativo Setup degli elaboratori le verifiche saranno condotte come dettagliato nell'Allegato 7.
- Per quanto riguarda i Servizi di supporto specialistico alla tecnologia, l'accettazione consisterà nella verifica dell'erogazione dei giorni/uomo secondo il piano concordato, come dettagliato nell'Allegato 7.

Per tutte le altre componenti, per la verifica di conformità si rimanda a a quanto disciplinato dall'Art. 25 comma 7.

Art. 26

(*Livelli di servizio e penali*)

1. Fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all'Istituto le seguenti penali in caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente Contratto e con particolare riferimento ai livelli di servizio di seguito indicati.

Fornitura Prodotti Hardware						
Componente	Oggetto della prestazione	Livello di servizio	Modalità di misurazione	Modalità di verifica	Definizione base di calcolo	Penale
Macchina IBM in vendita e Mes	Macchine e *microcode*	Garantire la consegna della singola Macchina entro entro il 31 Dicembre 2017	Giorni di ritardo relativamente alla consegna della singola Macchina	Verbale di consegna	Importo della singola Macchina	- Penali applicabili per un numero massimo di giorni di ritardo pari a 60: - dal 1 al 15 giorno di ritardo, l'1‰ della base di calcolo; - dal 16 al 30 giorno di ritardo, l'1,5‰ della base di calcolo applicabile a far data dal 1 giorno di ritardo; - dal 31 giorno di ritardo, il 2‰ della base di calcolo applicabile a far data dal 1 giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% del valore della base di calcolo.

Garanzia e manutenzione hardware						
Componente	Oggetto della prestazione	Livello di servizio	Modalità di misurazione	Modalità di verifica	Definizione base di calcolo	Penale
Macchine IBM in vendita o mes per gli ambienti di produzione	Servizio di manutenzione e garanzia 24 ore 365gg anno	Tempo di ripristino apparecchiatura 4 ore	Tempi di ripristino rilevabili dai Ticket	Verbale di verifica dei ticket relativi ai problemi HW (rilevazione trimestrale)	Canone trimestrale di manutenzione dell'apparecchiatura oggetto del disservizio	Per ogni ora o frazione di fermo oltre il target, l'1% del canone di manutenzione trimestrale per un massimo del 10% del

Garanzia e manutenzione hardware						
Componente	Oggetto della prestazione	Livello di servizio	Modalità di misurazione	Modalità di verifica	Definizione base di calcolo	Penale
						canone di manutenzione trimestrale
Macchine IBM DataPower X150 (9235-4BX)	Servizio di manutenzione e garanzia	Tempo di intervento *on-site* 8 ore	Tempi di intervento on-site rilevabili dai Ticket	Verbale di verifica dei ticket relativi ai problemi HW (rilevazione trimestrale)	Canone trimestrale di manutenzione dell'apparecchiatura oggetto del disservizio	Per ogni ora o frazione di ritardo oltre il target, l'1% del canone di manutenzione trimestrale dell'apparecchiatura, per un massimo del 10% del canone di manutenzione trimestrale

Servizi						
Componente	Oggetto della prestazione	Livello di servizio	Modalità di misurazione	Modalità di verifica	Definizione base di calcolo	Penale
Servizi di installazione degli elaboratori degli ambienti centrali	Servizi di installazione degli elaboratori degli ambienti centrali	Garantire l'installazione della singola Macchina entro entro il 31 Dicembre 2017	Giorni di ritardo relativamente alla installazione della singola Macchina	Verbale di installazione	Importo della componente di servizi di installazione	Penali applicabili per un numero massimo di giorni di ritardo pari a 60: - dal 1 al 15 giorno di ritardo, l'1‰ della base di calcolo; - dal 16 al 30 giorno di ritardo, l'1,5‰ della base di calcolo applicabile a far data dal 1 giorno di ritardo; - dal 31 giorno di ritardo, il 2‰ della base di calcolo applicabile a far data dal 1 giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% del valore della base di calcolo
Servizi						
Componente	Oggetto della prestazione	Livello di servizio	Modalità di misurazione	Modalità di verifica	Definizione base di calcolo	Penale
Servizi di Setup degli elaboratori degli ambienti centrali	Servizi di Setup degli elaboratori degli ambienti centrali	Completamento di tutte le attività entro 90 giorni dalla data di efficacia del contratto	Numero di giorni di ritardo del *'pronti al collaudo'* fino a un massimo di 60 giorni	Comunicazione di "pronti al collaudo"	Importo della componente servizi di setup degli elaboratori degli ambienti centrali	- dal 1° al 15° giorno di ritardo, 1‰ della base di calcolo; - dal 16° al 30° giorno di ritardo, 1,5‰ della base di calcolo applicabile a far data dal 1° giorno di ritardo; - dal 31° giorno di ritardo, 2‰ della base di calcolo applicabile a far data dal 1° giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% del valore della base di calcolo

Servizi						
Componente	Oggetto della prestazione	Livello di servizio	Modalità di misurazione	Modalità di verifica	Definizione base di calcolo	Penale
Servizi						
Servizi di moving presso il Si.Re. e relativo Setup degli elaboratori	Servizi di moving presso il Si.Re. e relativo Setup degli elaboratori	Completamento di tutte le attività entro 90 giorni dalla data di efficacia del contratto	Numero di giorni di ritardo del 'pronti al collaudo' fino a un massimo di 60 giorni	Comunicazione di "pronti al collaudo"	Importo della componente servizi di moving presso il Si.Re. e relativo Setup degli elaboratori	- dal 1° al 15° giorno di ritardo, 1‰ della base di calcolo; - dal 16° al 30° giorno di ritardo, 1,5‰ della base di calcolo applicabile a far data dal 1° giorno di ritardo; - dal 31° giorno di ritardo, 2‰ della base di calcolo applicabile a far data dal 1° giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% del valore della base di calcolo.
Servizi						
Servizi di supporto specialistico alla tecnologia IBM	Servizi di supporto specialistico alla tecnologia IBM	Tempo trascorso tra l'inserimento della risorsa e quanto previsto nel Piano Concordato	Numero di giorni di ritardo rispetto al piano concordato.	Attestazione della presenza della risorsa richiesta	Importo della componente servizi di supporto alla tecnologia	Per ogni giorno di ritardo, 1‰ della base di calcolo dal 1° giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% del valore della base di calcolo.
Servizi						
Servizi di supporto specialistico alla tecnologia IBM	Servizi di supporto specialistico alla tecnologia IBM	Tempo trascorso tra la richiesta di sostituzione di una risorsa da parte della Stazione Appaltante e la sostituzione effettiva	Numero di giorni di ritardo rispetto a quanto previsto contrattualmente (7 giorni)	Attestazione della presenza della risorsa sostitutiva	Importo della componente servizi di supporto alla tecnologia	Per ogni giorno di ritardo, 1‰ della base di calcolo dal 1° giorno di ritardo, fino ad un massimo del 10% del valore della base di calcolo.

2. Relativamente ai servizi di manutenzione software di cui agli Art. 8 e 9 del presente Contratto, con riferimento ai livelli di servizio di seguito descritti, l'Appaltatore si impegna a rispondere alle chiamate sui problemi aperti secondo quanto di seguito indicato:

   a. Problemi di severità 1, entro 2 ore lavorative;

   b. Problemi di severità 2, entro 4 ore lavorative;

   c. Problemi di severità 3, entro 24 ore lavorative;

   d. Problemi di severità 4, entro 24 ore lavorative.

   Nell'ipotesi in cui si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, l'Istituto applicherà all'Appaltatore una penale pari a:

   a. <u>Per i Livelli di severità 1 e 2</u>: l'Istituto effettuerà la somma delle ore lavorative di ritardo, ed applicherà all'Appaltatore una penale pari allo 0,6 per 1000 del prezzo di listino della manutenzione annuale complessiva ogni qualvolta la somma delle ore lavorative di ritardo raggiunga le 24 ore solari.

b. Per i Livelli di severità 3 e 4: l'Istituto effettuerà la somma delle ore lavorative di ritardo, ed applicherà all'Appaltatore una penale pari allo 0,5 per 1000 del prezzo di listino della manutenzione annuale complessiva ogni qualvolta la somma delle ore lavorative di ritardo raggiunga le 24 ore solari.

3. L'Appaltatore si impegna a risolvere il malfunzionamento attraverso una *fix* temporanea, una *circumvention*, un *bypass* o un *workaround*, purchè seguito dalla correzione definita del malfunzionamento.

4. In particolare, con riferimento ai malfunzionamenti, in caso di inadempimento dell'Appaltatore, si rendono applicabili le penalità indicate di seguito:

Oggetto della prestazione	Tipo di Problema	Importo della Penale	Applicabilità della Penale
Servizio di Manutenzione dei Prodotti Software	Problemi di severità 1 e 2	€ 1.500,00 (Euromillecinquecento/00) al giorno	Per ogni giorno o frazione superiore alle dodici ore di malfuzionamento successivi al terzo giorno, nei limiti del 10% dell'importo complessivo della componente di cui all'Art.8
Servizio di Manutenzione dei Prodotti Software	Problemi di severità 3 e 4	€ 1.000,00 (Euromille/00) al giorno	Per ogni giorno o frazione superiore alle dodici ore di malfuzionamento successivi al decimo giorno, nei limiti del 10% dell'importo complessivo della componente di cui all'Art. 8
Servizio di Manutenzione altri prodotti software IBM (ETS zOS, ETS GPDS, SWMA AIX, e ETS AIX)	Problemi di severità 1 e 2	€ 1.500,00 (Euromillecinquecento/00) al giorno	Per ogni giorno o frazione superiore alle dodici ore di malfuzionamento successivi al terzo giorno, nei limiti del 10% dell'importo della specifica componente di cui all'Art.9
Servizio di Manutenzione altri prodotti software IBM (ETS zOS, ETS GPDS, SWMA AIX, e ETS AIX)	Problemi di severità 3 e 4	€ 1.000,00 (Euromille/00) al giorno	Per ogni giorno o frazione superiore alle dodici ore di malfuzionamento successivi al decimo giorno, nei limiti del 10% dell'importo della specifica componente di cui all'Art. 9.

5. L'Appaltatore non sarà soggetto a penale ovvero la stessa sarà sospesa in caso di ripristino della funzionalità del programma tramite *by-pass* entro tre giorni lavorativi.

6. La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale.

7. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o l'inadempimento siano imputabili all'Appaltatore.
8. L'Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 30, alla risoluzione del Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.
9. Le penali non potranno essere applicate laddove i ritardi nell'inadempimento dell'Appaltatore siano dovuti a motivi riconducibili all'Istituto. A titolo esemplificativo e non esaustivo i ritardi nella fornitura di rapporti di sistema o altre informazioni richieste dall'Appaltatore per determinare o replicare il problema.
10. L'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere le penali previste, fatto salvo il risarcimento del maggior danno spettante all'Istituto ai sensi dell'art. 1382 c.c., ove i relativi inadempimenti scaturiscano da fatto imputabile all'Appaltatore.
11. Il Direttore dell'Esecuzione riferisce tempestivamente al R.U.P. in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.
12. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. L'applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell'Istituto verso l'Appaltatore, alla quale l'Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
14. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
15. L'Istituto, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione, di cui alla lettera k) delle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
16. L'Istituto, su motivata richiesta dell'Appaltatore, può operare la totale o parziale disapplicazione delle penali, allegate al presente Contratto, qualora riconosca che il ritardo non sia imputabile all'Appaltatore, oppure qualora le penali siano manifestatamente sproporzionate rispetto all'interesse dello stesso Istituto. In caso di disapplicazione all'Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo. A tal fine, l'Appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le

somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

Art. 27

(*Divieto di cessione del Contratto e subappalto*)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
2. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione dell'Istituto ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
3. In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Istituto. L'Appaltatore sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8, del Codice.
4. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
5. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
    a. all'atto dell'Offerta l'Appaltatore abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
    b. L'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
6. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto, l'Appaltatore deve presentare all'Istituto almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:
    a. copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
    b. la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;

c. la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;

d. la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08;

e. la dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto;

f. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici;

g. copia del piano di sicurezza di cui all'art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

7. L'Istituto provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

8. Trascorso tale termine senza che l'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.

9. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Eurocentomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Istituto sono ridotti della metà.

10. Ai sensi dell'art. 31, comma 6, del D.L. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l'Istituto acquisisce d'ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità.

11. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

12. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

13. L'Istituto corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;

c. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

14. L'Appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto.

15. L'Appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l'Istituto, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Art. 28

(*Recesso*)

1. Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-*ter*, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/11, l'Istituto potrà recedere dal Contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

2. L'Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso, decorsi i quali l'Istituto prenderà in consegna i servizi o forniture e ne verificherà la regolarità.

3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dall'Istituto a norma del precedente comma 1, sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dell'Esecuzione, prima della comunicazione del preavviso di cui al precedente comma 2.

4. L'Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal Direttore dell'Esecuzione e dovrà mettere i magazzini a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d'ufficio e a sue spese.

5. Ai sensi dell'art. 1, c. 13, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore, con preavviso non inferiore a

quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, quando "*i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della l. 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite, di cui all'art. 26, c. 3, della l.23 dicembre 1999, n. 488*". Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Art. 29

(*Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti*)

1. L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si applicano le disposizioni del codice civile.
3. L'Appaltatore garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
4. L'Appaltatore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
5. L'Appaltatore prende atto che l'Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.

Art. 30

(*Risoluzione del Contratto*)

1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 2, del Codice.

2. Quando il Direttore dell'Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.
3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dell'Esecuzione assegna a quest'ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
4. In caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
5. Il R.U.P. nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell'Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in consegna.
6. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel Contratto e negli allegati tecnici nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Contratto e negli allegati tecnici, né nelle eventuali perizie di variante.
7. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dall'Istituto, l'Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dallo stesso Istituto; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l'Istituto provvederà d'ufficio, addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. *31*

***(Clausole risolutive espresse*)**

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

   a) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;

   b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso l'Istituto, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;

   c) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

   d) violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;

   e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;

   f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;

   g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «*Codice di comportamento dei dipendenti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*»;

   h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell'Appaltatore;

   i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall'Istituto;

   j) esito negativo della verifica di conformità definitiva;

   k) applicazione di penali da parte dell'Istituto, per un ammontare superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;

l) mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del Servizio entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla contestazione intimata dall'Istituto;

m) l'INPS si avvarrà altresì della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all'Appaltatore, l'Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile l'escussione della cauzione, l'Istituto applicherà in danno dell'Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

4. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.

Art. 32

(*Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari*)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia") e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 ("Misure urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l'Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:

   a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente appalto, sia attivi da parte dell'Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all'art. 16;

b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;

c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge 136/10;

e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Contratto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;

f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;

g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

3. Per quanto concerne il presente Contratto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (Euromillecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa;

c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
    a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
    b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 33

(*Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera*)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:
    a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 2 comma dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera;
    b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
    c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 34

(*Lavoro e sicurezza*)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l'intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti,

prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

2. L'Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga verso l'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
4. L'Istituto, in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l'Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l'Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l'Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l'Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell'Appaltatore.
6. In caso di mancata regolarizzazione, l'Istituto tratterà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
7. L'Appaltatore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all'esecuzione delle prestazioni.
8. Ai sensi dell'art. 105, comma 9, del Codice prima dell'avvio dell'esecuzione, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Istituto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell'eventuale piano di sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo 105 del Codice, relativa sia ad esso Appaltatore che ai propri eventuali subappaltatori.
9. Ai sensi dell'art. 31, comma 4, del D.L. 69/13, convertito in legge 90/13, l'Istituto verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore, mediante acquisizione d'ufficio del D.U.R.C., nei seguenti casi:
    a. per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni (SLA);

b. per il certificato di verifica di conformità;

c. per il pagamento del saldo finale.

10. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento o accertamento delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento o accertamenti delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, l'Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all'Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta (30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l'acquisizione di un nuovo D.U.R.C.

11. Per il caso di pendenze contributive verso l'INPS e di mancata regolarizzazione delle medesime, l'Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi all'Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 35.

12. L'Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l'Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all'Istituto ai sensi dell'art. 36 della legge n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.

13. Nel caso in cui dipendenti dell'Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell'Istituto per inadempimenti imputabili all'Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l'Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere l'estromissione dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall'autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento di estromissione.

14. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell'Appaltatore le spese legali affrontate dall'Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.

Art. 35

(*Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del subappaltatore*)

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del Contratto, l'Istituto trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
2. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Istituto del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Istituto paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 34.

Art. 36

(*Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto*)

1. Quali soggetti responsabili dell'esecuzione del Contratto sono individuati il Dott. [...] In forza a questo Istituto in qualità di Direttore dell'Esecuzione, e il Dott. [...] in qualità di Referente Unico per l'Appaltatore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:

<u>per l'Appaltatore</u>

[…]

Via […], n. […]

Alla c.a. […], Tel. […], Fax […]

PEC […]

e-mail […]

<u>per l'Istituto</u>

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Via Ciro il Grande, n., 21, 00144 - Roma

Alla c.a. del Dott. […], Tel. […], Fax 06 59.05.42.40

PEC […]

e-mail […]@inps.it

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo a mano o mediante il servizio postale o attraverso PEC. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici.

4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all'altra Parte.

Art. 37

(*Spese*)

Sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell'Istituto nelle percentuali di legge.

Art. 38

(*Foro competente*)

Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 39

(*Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni*)

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell'esecuzione del Servizio, si precisa che:

   a) titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Incaricato del trattamento è […] in qualità di R.U.P.;

   b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;

e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

g) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.

2. L'Appaltatore è consapevole che l'esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell'Istituto o dell'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L'Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e dei successivi provvedimenti normativi, regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall'Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

4. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

5. La persona fisica preposta presso l'Appaltatore alle attività di cui al presente articolo, e rivestente espressamente la qualifica di Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, è nominata attraverso l'atto di designazione di cui all'allegato D del presente Contratto.
6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell'Appaltatore provvedere alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Servizio, mediante una nuova e formale designazione con l'utilizzo dello schema allegato.

Art. 40

(Varie)

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volontà negoziale delle Parti. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l'adempimento di una prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.
4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto.
5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni degli Allegati, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

L'APPALTATORE L'ISTITUTO

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l'Appaltatore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto), Art. 4 (Vendita di Macchine), Art. 5 (Configurazione e Tecnologia delle macchine), Art. 6 (Condizioni integrative al Microprogramma su Licenza), Art.

7 (Garanzia e Manutenzione Hardware), Art. 8 (Licenze d'uso e manutenzione software di programmi IBM), Art.9 (Servizi di manutenzione di altri prodotti software IBM), Art.10 (Servizi Professionali), Art. 11 (Modalità generali di esecuzione della Fornitura), Art. 12 (Governance dell'esecuzione contrattuale), Art. 13 (Obblighi dell'Appaltatore), Art. 14 (Uso dei Delivery Items); Art. 15 (Oneri a carico dell'Istituto), Art. 16 (Corrispettivi, modalita di fatturazione e pagamenti), Art. 17 (Responsabilità dell'Appaltatore e garanzie), Art. 18 (Proprietà dei materiali); Art. 19 (Assegnazione del personale dell'Appaltatore), Art. 20 (Brevetti e diritti d'autore), Art. 21 (Avvio dell'esecuzione del Contratto), Art. 22 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto); Art. 23 (Certificato di ultimazione delle prestazioni), Art. 24 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia) Art. 25 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite); Art. 26 (Livello di servizio e penali); Art. 27 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto); Art. 28 (Recesso); Art. 29 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti) Art. 30 (Risoluzione del Contratto); Art. 31 (Clausole risolutive espresse); Art. 32 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 33 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera); Art. 34 (Lavoro e sicurezza); Art. 35 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze contributive e retributive dell'Appaltatore o del subappaltatore); Art. 36 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto); Art. 37 (Spese); Art. 38 (Foro competente); Art.39 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni); Art. 40 (Varie).

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

L'APPALTATORE L'ISTITUTO